



Città di Mondovì

Provincia di Cuneo

SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE

N. 48

DETERMINAZIONE

del 29 gennaio 2026

OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO PER IL RINNOVO DELL'ABBONAMENTO AL PORTALE 3G SEGNALETICA SMART- DITTA 3G ITALIA S.R.L.

La sottoscritta CHIONETTI DOMENICA, Responsabile del Servizio Autonomo Polizia Locale E Protezione Civile;

Premesso che:

- Con Determinazione n. 750 del 17/12/2020 sono stati acquistati dalla Ditta 3G Italia s.r.l. n. 3 pannelli di Allerta Meteo;
- Per il loro funzionamento si rende necessario rinnovare l'abbonamento al portale 3G per la durata di 1 anno;

Visto il preventivo della Ditta 3G Italia pari ad Euro 360,00 oltre I.V.A. depositato agli atti;

Evidenziato che, a norma dell'art. 1 del D.L. 95/2012 convertito, con modificazioni, nella Legge 35/2012, le pubbliche amministrazioni, tra cui i comuni, sono tenute ad approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A., a pena di nullità dei contratti eventualmente stipulati;

Visto l'art. 1 comma della L. 27-12-2006 n. 296, come modificato dall'art. 1 comma 130 della L.145/2018, il quale prevede, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario, l'obbligo di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'articolo 328 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure.

Richiamati:

- il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei Contratti Pubblici" e, in particolare:
 - gli artt. 1, 2 e 3 relativi ai principi del risultato, della fiducia e dell'accesso al mercato;
 - l'art. 17, il quale stabilisce che in caso di affidamento diretto, la determinazione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della

sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale e l'Allegato I.1 all'articolo 3, comma 1, lettera d);

- l'art. 25, comma 2, il quale stabilisce che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti utilizzano le piattaforme di approvvigionamento digitale per svolgere le procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici;
- l'art. 48, comma 2, relativo all'interesse transfrontaliero;
- l'art. 49 sul principio di rotazione degli affidamenti;
- l'art. 50, comma 1, lett. b), il quale stabilisce che stazioni appaltanti procedono mediante affidamento diretto dei servizi e delle forniture di importo inferiore a € 140.000,00, anche senza consultazione di più operatori economici assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- l'art. 3 della L. n. 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari;
- il D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 in materia di pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente";
- l'art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016, sui principi in materia di trasparenza, così come richiamato dall'art. 225, comma 2, del D. Lgs. n. 36/2023;
- la determinazione dell'Autorità per la Vigilanza n. 3 del 05/03/2008, in materia di rischi interferenziali;

Ritenuto pertanto di procedere senza l'utilizzo di Mercati Elettronici od altri sistemi telematici facendo ricorso alla procedura di affidamento diretto sulla base della normativa citata.

Considerato che l'appalto in oggetto:

- ai sensi dell'art. 48, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023 non riveste, come rilevato preliminarmente, un interesse transfrontaliero certo;
- ai sensi dell'art. 58, del D.Lgs. n. 36/2023, non è divisibile in lotti, in quanto l'importo previsto assicura già l'effettiva possibilità di partecipazione da parte delle microimprese, piccole e medie imprese;
- ai sensi dell'art. 14, comma 6, del D.Lgs. n. 36/2023 non è un frazionamento di una più ampia prestazione contrattuale volta ad evitare l'applicazione delle norme del codice;
- ai sensi dell'art. 49, del D.Lgs. n. 36/2023, avviene in deroga al principio di rotazione per le seguenti motivazioni: affidamento eseguito in favore dell'operatore economico che ha fornito i pannelli in oggetto.

Richiamato l'art. 192 del D.Lgs. 18-8-2000 n. 267 il quale prevede che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:

- a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
- b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

Considerato che:

- a) con il presente contratto si intende mantenere in funzionamento e costantemente aggiornati i pannelli di allerta meteo;
- b) il presente affidamento avrà ad oggetto il servizio indicato in premessa da svolgersi secondo le condizioni e clausole essenziali e sarà stipulato in forma scritta secondo l'uso commerciale in conformità all'art. 18 comma 1 del D. Lgs. 36/2023;

- c) il contraente è stato scelto mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 36/2023;
- d) il termine per il pagamento è fissato in 30 giorni decorrenti dalla data di ricevimento della fattura e sulla stessa dovrà essere indicato il seguente Codice Univoco Ufficio: NMFOLP;

Dato atto che:

- ai sensi degli artt. 6 bis della Legge n. 241/1990 e 16 del D. Lgs. n. 36/2023 e ai sensi del D.P.R. 62/2013 e del codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Mondovì approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 4 del 16/01/2014 e successivamente aggiornato con deliberazioni di Giunta n. 215 del 09/12/2020, n. 268 del 10/12/2022 e n. 208 del 22/11/2024: in relazione alla conclusione del contratto conseguente la presente Determinazione non esistono cause di incompatibilità in relazione allo scrivente né sono stati rappresentati dai funzionari coinvolti obblighi di astensione ai sensi del DPR 62/2013 e del vigente codice di comportamento dei dipendenti approvato con G.C. n. 208 del 22/11/2024;
- il contraente dovrà impegnarsi a rispettare e far rispettare da parte dei propri dipendenti, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al DPR 62/2013 e del codice di comportamento dei dipendenti;
- il contraente dovrà certificare di non aver concluso, ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs 165/2001, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti del Comune di Mondovì che abbiano esercitato, nei propri confronti, poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune stesso;

Richiamato l'art. 37 del D. Lgs. 33/2013 relativo agli obblighi di pubblicazione delle informazioni relative alle procedure per l'affidamento e l'esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture;

Richiamato altresì l'art. 17 ter del D.P.R. 633/1972, il quale stabilisce che le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, al di fuori dei casi in cui i cessionari o committenti sono debitori d'imposta (*reverse charge*, di cui all'art. 17 comma 6), devono versare direttamente all'erario l'imposta sul valore aggiunto che è stata addebitata loro dai fornitori, con le modalità stabilite dal decreto attuativo emanato dal Ministero dell'Economia;

Richiamato l'art. 5 del D. L.vo 118/2011 il quale prevede che ogni atto gestionale generi una transazione elementare cui deve essere attribuita una codifica idonea a tracciare le operazioni contabili ed a movimentare il piano dei conti integrato e che, in assenza di detta codifica completa che ne permetta l'identificazione, non è possibile procedere all'impegno delle spese;

Evidenziato che a norma dell'art. 183 c. 1 del D. L.vo 267/2000, nel testo modificato dall'art. 74, comma 1, n. 28), lett. a) D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall' art. 1, comma 1, lett. aa), D. Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, l'impegno costituisce la prima fase del procedimento di spesa, con la quale, a seguito di obbligazione giuridicamente perfezionata è:

- determinata la somma da pagare;
- determinato il soggetto creditore;
- indicata la ragione e la relativa scadenza;
- costituito il vincolo sulle previsioni di bilancio, nell'ambito della disponibilità finanziaria;

Considerato che, ai sensi del combinato art. 9 del D.L. 78/2009 e dell'art. 183 comma 8 del D. Lgs. 267/2000, in relazione al presente provvedimento, si è provveduto ad accertare la compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti l'impegno di spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Rilevato, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008, che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l'esistenza di rischi da interferenza nell'esecuzione dell'appalto in oggetto e che non sono stati riscontrati i suddetti rischi, pertanto non è necessario provvedere alla redazione del DUVRI. Non sussistono conseguentemente costi per la sicurezza.

Richiamati:

- il D. Lgs. 36/2023;
- la legge 136/2010 e s.m. e i.;
- il D.lgs. 33/2013 e s.m. e i.;

Dato atto che con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 in data 28/11/2025 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione relativo al triennio 2026/2028 e altresì che la presente determinazione è coerente con il documento sopra richiamato, afferendo, in particolare, l'obiettivo strategico 11.1, nonché il connesso obiettivo operativo 11.1.2.01;

Richiamate:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 adottata in data 22/12/2025 di approvazione del bilancio di previsione finanziario 2026/2028;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 38 del 22/02/2025 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2025/2027, nonché le successive variazioni;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 76 del 28/03/2025 di approvazione del PIAO per il triennio 2025/2027;

Considerato che detto piano affida al sottoscritto la gestione del servizio in oggetto e dei relativi capitoli di spesa e che il presente provvedimento risulta coerente con gli obiettivi fissati negli atti programmatici richiamati;

Visti gli artt. 31 e 55 e segg. del regolamento comunale di contabilità;

Visti gli artt. 183 e segg. del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267;

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto, ai sensi dell'art. 147 bis del T.U.E.L. 267/2000, da parte del competente responsabile del servizio;

D E T E R M I N A

1. **Di affidare**, alla Ditta 3G ITALIA S.R.L. con sede in Perugia - Zona Industriale Santa Sabina, P.I./C.F. 03300430547, il servizio descritto in premessa, al prezzo offerto di € 360,00 oltre iva;

2. **Di impegnare** la spesa complessiva di € 439,20 I.V.A. inclusa, al Cap. 646/4 del Bilancio 2026/2028, esercizio 2026, con imputazione alla voce codice livello: V U. **1.03.02.99.999**;
3. **Di provvedere**, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 33/2013 e L. 190/2012, alla pubblicazione della presente determinazione nella sezione specifica del sito internet del Comune.
4. **Di dare** attuazione all'art. 17 ter del D.P.R. 633/1972, il quale stabilisce che le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, al di fuori dei casi in cui i cessionari o committenti sono debitori d'imposta (*reverse charge*, di cui all'art. 17 comma 6), devono versare direttamente all'erario l'imposta sul valore aggiunto che è stata addebitata loro dai fornitori, dando atto che il creditore dell'imposta è l'Erario, cui occorrerà versarla, previa trattenuta all'impresa affidataria, con le modalità definite dal Decreto 23 gennaio 2015, attuativo delle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (*split payment*).
5. **Di dare atto** che;
 - ai sensi della legge n. 136 del 13/08/2010, la sopradetta ditta, con il presente affidamento, si assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi e il codice C.I.G. è il n. **BA144754A5**;
 - l'obbligazione si perfezionerà con la trasmissione della lettera commerciale al fornitore e verrà a scadere con l'esecuzione del servizio che dovrà avvenire entro il 31/12/2026;
 - il contraente dovrà impegnarsi a rispettare da parte dei propri dipendenti, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al DPR 62/2013 e del codice di comportamento dei dipendenti e quelle contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Mondovì approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 215 in data 9 dicembre 2020 e s.m.i.;
 - la conclusione del contratto conseguente la presente determinazione non contrasta né con le disposizioni di cui al DPR 62/2013 né con quelle contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Mondovì approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 208 del 22/11/2024;
 - a norma dell'art. 183 c. 1 del D.L.vo 267/2000, nel testo modificato dall'art. 74, comma 1, n. 28), lett. a) , D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall' art. 1, comma 1, lett. a), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, con l'adozione della presente determinazione si perfeziona l'obbligazione del Comune in quanto si è provveduto a:
 - determinare la somma da pagare;
 - determinare il soggetto creditore;
 - indicare la ragione del credito e la relativa scadenza;
 - costituire il vincolo sulle previsioni di bilancio, nell'ambito della disponibilità finanziaria;
 - ai sensi dell'art. 9 del D.L. 78/2009 e dell'art. 183 comma 8 del D.Lgs. 267/2000, il piano dei pagamenti conseguenti alla presente determinazione risulta compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.
6. **Di dare atto**, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, che:
 - con il presente contratto si intende mantenere in funzionamento e costantemente aggiornati i pannelli di allerta meteo;
 - il presente affidamento avrà ad oggetto il servizio indicato in premessa da svolgersi secondo le condizioni e clausole essenziali e sarà stipulato in forma scritta secondo l'uso commerciale in conformità all'art. 18 comma 1 del D. Lgs. 36/2023.;
 - il contraente è stato scelto mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 36/2023;

- il termine per il pagamento è fissato in 30 giorni decorrenti dalla data di ricevimento della fattura e sulla stessa dovrà essere indicato il seguente Codice Univoco Ufficio: NMFOLP;

7. **Di nominare** il RUP nella persona del sig. Enrico Accamo.ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023.
8. **Di dare atto** che la presente determinazione, comportando impegno di spesa, diventerà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Mondovì, li 29 gennaio 2026

IL RESPONSABILE
CHIONETTI DOMENICA *

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa